



N.131 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 25 Giugno 2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CUNEO E COMUNE DI ROBURENT PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventi addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)

CLERICO CRISTINA (Assessore)

DALMASSO DAVIDE (Assessore)

GIORDANO FRANCA (Assessore)

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)

LERDA GUIDO (Assessore)

MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE

OLIVERO PAOLA (Assessore)

SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Vicesegretario Generale RINALDI GIORGIO

Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore LERDA GUIDO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina “Forme e termini del procedimento disciplinare” e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;
- il comma 3 del predetto articolo prevede che «Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- Comune di Cuneo e Comune di Roburent applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del comparto "Funzioni locali" — Triennio 2016–2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, che al Titolo VII disciplina la “Responsabilità disciplinare” e in particolare gli obblighi dei dipendenti, le sanzioni disciplinari e il codice disciplinare;
- l'applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l'attuazione della specifica procedura relativa al procedimento disciplinare conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;
- l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all'articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 11 della Parte III — Procedimento disciplinari, servizio ispettivo e ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro — del vigente “Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Cuneo, prevede, al comma 2, che «L'amministrazione comunale, previa convenzione, può prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'UPD con altri Enti locali territoriali»;
- il testo convenzionale elaborato congiuntamente, che si compone di 9 articoli, individua, in estrema sintesi, i servizi posti a carico del Comune di Cuneo e gli oneri in capo al Comune di Roburent, il ruolo assunto dal Comune e, nella specie, dall'Ufficio procedimenti disciplinari costituito presso il Comune di Cuneo, e i poteri conferiti allo stesso, le funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari e prevede una disciplina dei rapporti finanziari tra i due enti e la durata dell'accordo.

Ritenuto opportuno cogliere l'opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;

Concordato sulle modalità di supporto e sulla disciplina dei rapporti tra i due enti;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'articolo 42 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto l'articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che disciplina l'accertamento delle entrate;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti – Rinaldi Giorgio – espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di assicurare, mediante l'Ufficio procedimenti disciplinari costituito presso il comune,— in regime di collaborazione istituzionale e per le motivazioni in premessa indicate —, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i., in favore del Comune di Roburent, con sede in Roburent, via Provinciale n. 174, la gestione dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo, attivando lo strumento della convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- 2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione, il cui testo, composto di 9 articoli, viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Riconosciuta l'urgenza di fornire il supporto giuridico-amministrativo richiesto dal Comune di Roburent, al fine di consentire allo stesso di trattare con immediatezza eventuali procedimenti disciplinari;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Sig.ra Patrizia Manassero

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giorgio Rinaldi

COMUNE DI CUNEO

COMUNE DI ROBURENT

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

PREMESSO CHE

— l'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» disciplina "Forme e termini del procedimento disciplinare" e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «*...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità*»;

— il comma 3 del predetto articolo prevede che «*Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica*»;

— Comune di Cuneo e Comune di Roburent applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del comparto "Funzioni locali" — Triennio 2016–2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, che al Titolo VII disciplina la "Responsabilità disciplinare" e in particolare gli obblighi dei dipendenti, le sanzioni disciplinari e il codice disciplinare;

— l'applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l'attuazione della specifica procedura relativa al procedimento disciplinare conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;

— l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

— la forma associativa della “convenzione”, di cui all'articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

— l'articolo 11 della Parte III — *Procedimento disciplinari, servizio ispettivo e ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro* — del vigente “Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Cuneo, prevede, al comma 2, che «*L'amministrazione comunale, previa convenzione, può prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'UPD con altri Enti locali territoriali*».

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione, in esito ad analoga istanza avanzata con nota protocollo n. 1145 del 18 maggio 2020, assunta al protocollo del Comune di Cuneo al n. 29690 del 18 maggio 2020, il Comune di Cuneo assicura, in regime di collaborazione istituzionale, a favore del Comune di Roburent, mediante il proprio Ufficio Procedimenti Disciplinari [in seguito, per brevità, “UPD”] la gestione dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo.

2. L'UPD può, inoltre, svolgere, su richiesta e in favore dei responsabili delle strutture del Comune di Roburent nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare, funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari, al fine di garantire uniformità di procedure e rispetto dei principi sottesi alla materia delle sanzioni disciplinari.

3. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.

ARTICOLO 3 — SERVIZI POSTI IN CAPO AL COMUNE DI CUNEO

1. Per le finalità indicate all'articolo 2, il Comune di Cuneo assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto del Comune di Roburent, che si impegna a comunicare puntualmente ai competenti uffici del Comune di Cuneo gli elementi informativi amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per assicurare le prestazioni di cui al presente articolo:

a. predisposizione e adozione degli atti e, in via generale, svolgimento dell'attività giuridico-amministrativa legata all'istruttoria dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza dell'UPD. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in seguito al ricevimento della segnalazione del fatto ritenuto di rilevanza disciplinare, studio, approfondimento e inquadramento della fattispecie con la formulazione della contestazione scritta dell'addebito; acquisizione di informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; convocazione e audizione dell'interessato/a; predisposizione, con proprio

personale, della verbalizzazione delle riunioni dell'UPD; conclusione del procedimento con l'adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;

- b. trasmissione, all'esito del procedimento disciplinare, dei dati e dei documenti necessari per assumere le conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici inerenti il rapporto di lavoro dell'incolpato;
- c. conservazione degli atti della procedura;
- d. supporto, consulenza, approfondimento, armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari in favore dei/delle responsabili delle strutture del Comune di Roburent nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare.

2. Restano di esclusiva competenza del Comune di Roburent sia la fase connessa al prodromico momento conoscitivo-propulsivo che è condizione per il concreto esercizio dell'azione disciplinare di esclusiva competenza dell'UPD, sia la fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- la raccolta e la successiva segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all'UPD da parte del responsabile della struttura ove opera il/la dipendente autore/trice del fatto;
- la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all'UPD, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a dare piena conoscenza del fatto e consentire al collegio di procedere a una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all'esercizio dell'azione disciplinare;

- l'esecuzione della sanzione mediante l'adozione delle conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro dell'incolpato/a, oltre che ogni altro adempimento presupposto (quali eventuali acquisizioni documentali propedeutiche) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).

ARTICOLO 4 — ONERI POSTI IN CAPO AL COMUNE DI ROBURENT

3. Per consentire il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, il Comune di Roburent si impegna a comunicare puntualmente ai competenti uffici del Comune di Cuneo elementi informativi, amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per effettuare le prestazioni di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5 — RAPPORTI FINANZIARI

1. Il Comune mette a disposizione le attrezzature e le risorse umane e professionali necessarie per le attività direttamente connesse allo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 3. Parimenti, il Comune di Roburent mette a disposizione idonee risorse, strumenti e mezzi per lo svolgimento delle attività allo stesso assegnate da questa convenzione.

2. A fronte delle prestazioni di cui all'articolo 3, il Comune di Roburent corrisponderà al Comune di Cuneo un ammontare che verrà, a consuntivo, determinato con riferimento al costo orario dell'attività dell'UPD [3 dirigenti e un istruttore direttivo categoria D], oltre ad altro personale eventualmente impegnato nel supporto all'attività dell'Ufficio rispetto a ogni singolo procedimento.

ARTICOLO 6 — DURATA

1. La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre

2021, fermo restando la conclusione dei procedimenti disciplinari pendenti a tale data.

ARTICOLO 7 — CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

2. La sede della mediazione sarà Cuneo.

3. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”.

4. La sede dell’arbitrato sarà Cuneo.

ARTICOLO 8 — SPESE

1. Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico del Comune di Roburent secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso,

ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.